



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Rimini)

Piazza San Michele Arcangelo, 7 – 47868 MONTECOPIOLO (RN)
Tel. 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413
E-mail: ufficiotecnico@comune.montecopiolo.rn.it
PEC comune.montecopiolo@emarche.it
UFFICIO TECNICO

Montecopiolo, 01/09/2023

Prot. n. 0002842

ORDINANZA n. 25/2023

PROVVEDIMENTO TEMPORANEO IN MATERIA DI VIABILITÀ PER LA FIERA MILLENARIA DI PUGLIANO – ANNO 2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

CONSIDERATO che nelle date 4, 11, 18, 25 settembre e di lunedì 2 ottobre 2023 si svolgeranno in località Madonna di Pugliano le tradizionali Fiere di merci e bestiame;

DATO ATTO che le stesse, avendo assunto notevole importanza, richiamano un numero considerevole di partecipanti;

RITENUTO, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nel centro abitato di Madonna di Pugliano e zone limitrofe;

RAVVISATA quindi la necessità di adottare idonei provvedimenti per modificare la circolazione stradale sulla viabilità comunale e per inibire il transito e la sosta dei veicoli nei tratti di strada interessati, allo scopo di poter svolgere la manifestazione salvaguardando la pubblica incolumità;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 129 del 22/08/2023 emessa dalla Provincia di Rimini – Servizio Infrastrutture Viarie, con la quale vengono istituite le seguenti limitazioni alla circolazione fuori centro abitato in Comune di Montecopiolo:

- chiusura alla circolazione del tratto di circa 170 m. di SP 6 “Montefeltresca” compreso fra Via Rancaliccio (Albergo La Locandina) e l'intersezione con la SP 22;
- divieto di sosta per tutti i veicoli su ambo i lati nel medesimo tratto;
- divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3,5 t. lungo il tratto di SP 6 nel centro abitato di Madonna di Pugliano nell'intersezione con la SP 2 bis con deviazione lungo la SP 2 bis con direzione Monte Cerignone, ad eccezione dei mezzi del TPL scolastico nei giorni 18 e 25 settembre e 2 ottobre 2023;
- divieto di sosta per tutti i veicoli nei tratti di strada in avvicinamento alla manifestazione in oggetto nell'ambito della delimitazione predisposta dagli organizzatori: - SP n° 6 direzione Villagrande; - SP 6 direzione Maiolo; - SP 22 direzione San Leo;
- Divieto di sosta per le sole autovetture nel tratto di SP 6 nel centro abitato di Madonna di Pugliano;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente provvedimento sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ATTESA la competenza e la potestà del Comune di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione;

VISTO l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 7 del “Codice della Strada” approvato con D.Lgs. n. 285/1992;

VISTO il relativo Regolamento d'attuazione, D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

Nei giorni di lunedì 4, 11, 18, 25 settembre e di lunedì 2 ottobre 2023 dalle ore 6,30 alle ore 19,00:

- 1) la chiusura alla circolazione del tratto di circa 170 m. di SP 6 “Montefeltresca” compreso fra Via Rancaliccio (Albergo La Locandina) e l’intersezione con la SP 22 fino allo spartitraffico dell’incrocio con le strade per San Leo e Novafeltria escluso, come da Ordinanza n.129 del 22/08/2023 della Provincia di Rimini – Servizio Infrastrutture Viarie, ad eccezione dei mezzi del TPL scolastico nei giorni 18 e 25 settembre e 2 ottobre 2023;
- 2) la trasformazione in strada a senso unico della strada comunale per Pugliano Vecchio, direzione Pugliano Vecchio, da loc. Casa Nuova fino a loc. Casentino;
- 3) la trasformazione in strada a senso unico, direzione verso la S.P. 22 “Villa Labor”, della strada vicinale che collega la celletta “Fondo Spino” fino a loc. Casa Nuova;
- 4) la chiusura alla circolazione, ad esclusione dei residenti e/o autorizzati, sulla strada comunale che collega Loc. Pugliano Vecchio e Loc. Campodarco;
- 5) di istituire la limitazione di velocità a 30 Km/h nei suddetti tratti stradali oggetto di ordinanza;
- 6) il divieto di sosta per tutti i veicoli nei tratti delle Strade Provinciali in avvicinamento alla manifestazione in oggetto nell’ambito della delimitazione predisposta dagli organizzatori, come da Ordinanza n.129 del 22/08/2023 della Provincia di Rimini – Servizio Infrastrutture Viarie;
- 7) il divieto di sosta per tutti i veicoli, su ambo i lati, nei tratti di strada comunali e vicinali oggetto della presente ordinanza (da S.P. 22 “Villa Labor” a loc. Casentino, da loc. Casentino a S.P. 6 “Locandina”);
- 8) il divieto di sosta su strada Comunale per la Casina dall’ingresso sulla S.P. n. 6 al km 21+800, fino all’incrocio con la SP n. 6 al Km 22+500;
- 9) il divieto di sosta per le sole autovetture nel tratto di SP 6 nel centro abitato di Madonna di Pugliano, ad esclusione dei residenti e/o autorizzati, limitatamente alla delimitazione predisposta dagli organizzatori;

ORDINA INOLTRE

il blocco dei varchi tramite mezzi con la presenza continua di operatori al fine di poter procedere alla loro movimentazione in caso di bisogno. E’ fatto salvo, in caso di necessità, l’accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di Emergenza.

Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge. Gli agenti della Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- la pubblicazione all’albo on line del Comune;
- la posa di segnaletica regolamentare nelle zone interessate e l’esposizione di segnali di preavviso di strada chiusa dei punti interessati a cura del personale responsabile della manifestazione;
- la rimozione di cartelli e barriere a fine manifestazione a cura del personale responsabile della manifestazione;
- l’invio della presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica per l’esecuzione della stessa.

Questa Amministrazione comunale ed il proprio personale dipendente sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti che potranno accadere durante la manifestazione in oggetto nei confronti di persone, cose ed animali.

Ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi della Legge 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71. Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Paolo Draghi

F.to digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.